



SISM

Segretariato Italiano
Studenti in Medicina

Statuto

Segretariato Italiano Studenti in Medicina - APS

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.lgs.
117/2017



INDICE

ART. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede	3
ART. 2 - Logo e segni distintivi dell'Associazione	3
ART. 3 - Utilizzo del logo e dei segni distintivi	3
ART. 4 - Scopi sociali e attività	4
ART. 5 - Forma associativa	6
ART. 6 - Soci	6
ART. 7 - Ammissione dei Soci	6
ART. 8 - Diritti e doveri dei Soci	7
ART. 9 - Perdita della qualifica di Socio	7
ART. 10 - Sede Locale	8
ART. 11 - Rapporto associativo della Sede Locale con il SISM Nazionale	9
ART. 12 - Perdita della qualifica di Sede Locale	9
ART. 13 - Organi dell'associazione	9
ART. 14 - Congresso Nazionale	10
ART. 15 - Cariche nazionali	11
ART. 16 - Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale	12
ART. 17 - Consiglio Nazionale	12
ART. 18 - Rappresentanza legale dell'associazione	14
ART. 19 - Supervising Council	14
ART. 20 - Patrimonio	15
ART. 21 - Esercizio sociale	15
ART. 22 - Provvedimenti disciplinari	16
ART. 23 - Estinzione o scioglimento	17
ART. 24 - Rinvio	17

ART. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

c.1 Il Segretariato Italiano Studenti in Medicina - APS (di seguito nel testo "SISM", "SISM Nazionale" o "Associazione") è una libera associazione di promozione sociale priva di scopo di lucro retta dal D.Lgs 117/2017. L'abbreviazione ufficiale della denominazione è SISM - APS.

c.2 Il SISM è membro effettivo dell'IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations), una ONG che federa le varie Associazioni Nazionali di studenti in Medicina di tutto il mondo, in relazione ufficiale con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con le Nazioni Unite.

c.3 Il SISM ha sede legale a Bologna, presso il Padiglione Nuove Patologie del Policlinico S. Orsola, via Massarenti 9. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dal Congresso Nazionale, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

c.4 Il SISM si organizza sul territorio nelle Sedi Locali che ne costituiscono l'unità di base cui afferiscono i Soci. Le Sedi Locali del SISM sono il nucleo essenziale dell'Associazione e consentono all'Associazione medesima di estendere le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale. Esse, quale base associativa e nel rispetto del Principio di Unità, perseguono le finalità del SISM.

ART. 2 - Logo e segni distintivi dell'Associazione

c.1 Il SISM - Segretariato Italiano Studenti in Medicina - APS è titolare del nome, del simbolo, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo, conformemente alle normative codicistiche e in genere nazionali, nonché l'utilizzo in linea con quanto definito dal Regolamento Interno e dalle sue appendici.

c.2 Il logo storico dell'Associazione è stato depositato il 28 giugno 2005 presso il Ministero delle Attività Produttive, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con numero B02005C000691, da Silvio Sarubbo.

c.3 Il simbolo grafico distintivo dell'Associazione è stato depositato il 30 aprile 2024 presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con numero 302024000071452, da Alessia Ivan, ed è quello indicato come simbolo ufficiale dell'Associazione a tutti i suoi livelli.

c.4 Il logo distintivo dell'Associazione consiste nel simbolo grafico di cui al c.3 del presente articolo, associato al nome del SISM - APS conformemente a quanto definito dal Regolamento Interno e dalle sue appendici.

c.5 Ciascuna Sede Locale del SISM potrà utilizzare il logo della Sede Locale, che consiste nel logo e/o nel simbolo dell'Associazione associato al nome della Sede Locale, conformemente al presente Statuto, allo Statuto di Sede Locale, al Regolamento Interno ed alle sue appendici.

ART. 3 - Utilizzo del logo e dei segni distintivi

c.1 Il materiale marketing, dattiloscritto, o in ogni altro modo prodotto, volto a identificare il SISM dovrà essere caratterizzato dal logo dell'Associazione e il relativo utilizzo dovrà essere in linea con quanto definito dal presente Statuto, dagli Statuti di Sede Locale, dal Regolamento Interno e dalle sue appendici, e dai Policy Document.

c.2 Del logo è vietata la contraffazione o la riproduzione, nonché l'utilizzo proposto da chiunque e per qualunque scopo che non sia connesso all'Associazione e alle finalità indicate nel presente Statuto, negli Statuti di Sede Locale e negli altri documenti ufficiali del SISM.

c.3 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche o con i partner del SISM, l'abbinamento del logo e/o dei segni distintivi del SISM con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale e dal National Coordinator for Public Relation and Communication (di seguito NCPRC).

c.4 È fatto divieto di accostare il nome, il logo, l'immagine ed ogni altro segno distintivo dell'Associazione a loghi e/o segni distintivi di altri soggetti, le cui attività o principi contrastino con i fini ed i principi associativi del SISM, definiti nel presente Statuto Nazionale, negli Statuti di Sede Locale e negli altri documenti ufficiali del SISM.

c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo del SISM è esercitata dal Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale, coadiuvato dal NCPRC.

ART. 4 - Scopi sociali e attività

c.1 Il SISM è una libera associazione apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che rifiuta discriminazioni e stigma di qualsivoglia condizione personale, sociale e politica. Essa agisce nel pieno rispetto delle norme nazionali e internazionali.

c.2 Il SISM Nazionale garantisce l'unitarietà di tutte le Sedi Locali che ad esso aderiscono.

c.3 Il SISM persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adoperandosi per rispondere ai bisogni di salute dell'individuo attraverso:

- a. l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione;
- b. attività nei settori riguardanti la formazione accademica, la salute pubblica, la salute sessuale e riproduttiva, la salute globale e i diritti umani della ricerca scientifica;
- c. la partecipazione a programmi di cooperazione internazionale;
- d. lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo;
- e. la partecipazione e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione nell'ambito della salute pubblica.

c.4 Per perseguire le predette finalità, il SISM svolge le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- g) *formazione universitaria e post-universitaria;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

c.5 Per il raggiungimento di tali obiettivi il SISM:

- a. partecipa e promuove iniziative a carattere umanitario, sanitario e scientifico, a livello nazionale ed internazionale;
- b. effettua e promuove studi di settore e ricerche sulla situazione sanitaria ed universitaria del Paese;
- c. agisce all'interno della società civile in genere;
- d. partecipa all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'Associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- e. promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale, allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
- f. sostiene l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;
- g. partecipa attivamente a campagne di sensibilizzazione riguardo a temi di salute pubblica;
- h. promuove, laddove se ne evidenzia la necessità e coerentemente con i suoi scopi sociali, la propria posizione su tematiche di interesse associativo mediante le modalità definite dai suoi organi decisionali e attraverso il dialogo ed il confronto costante con le Sedi Locali.

c.6 Le attività del SISM vengono raggruppate in sei aree tematiche denominate come segue:

- a. Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE);
- b. Standing Committee on Research Exchange (SCORE);
- c. Standing Committee on Medical Education (SCOME);
- d. Standing Committee on Public Health (SCOPH);
- e. Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS (SCORA);
- f. Standing Committee on Human Rights and Peace (SCORP).

c.7 Il SISM può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile

c.8 Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

c.9 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 5 - Forma associativa

c.1 Possono aderire al SISM:

- a. attraverso le Sedi Locali (a tal fine si rinvia all'art. 7), le persone fisiche che approvano le finalità e lo statuto dell'Associazione, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;
- b. associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35 c.3 del D.Lgs 117/2017.

c.2 L'adesione delle organizzazioni aderenti è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico del SISM, quali:

- a. l'assenza di fini di lucro;
- b. i principi di democrazia, partecipazione e collegialità;
- c. la trasparenza amministrativa;
- d. la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

c.3 L'ammissione delle organizzazioni di cui al comma 1 lettera b. del presente articolo è disciplinata dal Regolamento Interno dell'Associazione e deliberata dal Congresso Nazionale.

c.4 Il SISM riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite.

ART. 6 - Soci

c.1 Sono Soci tutte le persone fisiche che risultino ammesse da una Sede Locale del territorio di riferimento secondo quanto stabilito dall'art. 7 e che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 comma 1.

c.2 Lo status di Socio non è trasmissibile.

c.3 I Soci sono rappresentati al Congresso Nazionale dai delegati nominati dalle Commissioni Locali e scelti tra i Soci della Sede Locale stessa.

ART. 7 - Ammissione dei Soci

c.1 L'ammissione dei Soci del SISM è demandata alle Sedi Locali.

c.2 Può ricoprire la qualifica di Socio qualsiasi persona fisica secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 1 del presente Statuto.

c.3 L'iscrizione al SISM da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo avviene attraverso la sottoscrizione dell'apposito modulo d'iscrizione da inviare al Consiglio Esecutivo della Sede Locale, il quale delibererà in merito all'accoglimento o meno della domanda. L'eventuale rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivato tramite comunicazione al diretto interessato entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il soggetto

interessato, entro i successivi 60 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei Soci della Sede Locale, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

c.4 La qualifica di Socio decorre dal momento della delibera di accoglimento della domanda ed è perfezionata dal pagamento della Quota Associativa da parte dell'interessato.

c.5 L'iscrizione del Socio alla Sede Locale comporterà l'automatica adesione dello stesso al SISM Nazionale.

c.6 All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

c.7 In riferimento alle attività collegate all'ammissione di nuovi soci, il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche e integrazioni.

ART. 8 - Diritti e doveri dei Soci

c.1 Il Socio ha diritto:

- a. a essere informato e a partecipare a tutte le iniziative organizzate dalle Sedi Locali e dal SISM Nazionale nell'ambito, alle condizioni e con le modalità di volta in volta stabilite e previste dagli stessi;
- b. all'eleggibilità a tutte le cariche associative, con le modalità descritte dal Regolamento Interno;
- c. a partecipare, con diritto di voto, all'Assemblea dei Soci della Sede Locale di appartenenza;
- d. a determinare la politica associativa ed eleggere gli organi associativi secondo quanto previsto dal presente Statuto.

c.2 Il Socio ha, inoltre, diritto a esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di 15 giorni. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

c.3 Il Socio è tenuto:

- a. a corrispondere la quota associativa per ogni Anno Associativo. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato;
- b. all'osservanza del presente Statuto, dello Statuto della Sede Locale di appartenenza, del Regolamento Interno e delle delibere legittimamente assunte dagli Organi Associativi;
- c. a evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità e agli interessi del SISM.

ART. 9 - Perdita della qualifica di Socio

c.1 La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

c.2 Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Esecutivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera associativa; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Esecutivo medesimo.

c.3 Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l'esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, della carta dei valori o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

c.4 Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dall'inizio dell'anno associativo comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

c.5 Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

ART. 10 - Sede Locale

c.1 La Sede Locale costituisce l'unità di base dell'Associazione e raggruppa i Soci secondo le modalità indicate dagli Statuti di Sede Locale e dal Regolamento Interno.

c.2 Le Sedi Locali sono costituite in un ambito territoriale. A ciascuna Sede Locale afferiscono uno o più Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.

c.3 La denominazione ufficiale delle Sedi Locali è "Segretariato Italiano Studenti in Medicina - Sede Locale di" seguito dal toponimo di riferimento o dalla denominazione della sede universitaria di riferimento. L'abbreviazione ufficiale è "SISM - Sede Locale di" seguito dal toponimo di riferimento o dalla denominazione della sede universitaria di riferimento.

c.4 Sono Organi della Sede Locale, costituiti come da Regolamento Interno: l'Assemblea dei Soci, la Commissione Locale, l'Incaricato Locale e il Consiglio Esecutivo di Sede Locale.

c.5 Le Sede Locale è dotata di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto al SISM Nazionale.

c.6 Il SISM Nazionale non assume alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali, che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte delle proprie Sedi Locali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

c.7 La Sede Locale svolge la propria attività nell'ambito dei principi del SISM, delle raccomandazioni degli Organi dell'Associazione e sulla base delle decisioni di volta in volta adottate dalla Commissione Locale e dall'Assemblea dei Soci.

c.8 La Sede Locale accetta i controlli disposti legittimamente dagli Organi dell'Associazione.

c.9 La Sede Locale può godere di un riconoscimento Istituzionale nel territorio di appartenenza.

c.10 La Sede Locale cura la realizzazione delle proprie attività nel rispetto delle Leggi Vigenti, delle disposizioni statutarie e delle decisioni legittimamente assunte dagli Organi dell'Associazione.

c.11 Una nuova Sede Locale non ancora riconosciuta dal Congresso Nazionale, e che sia stata riconosciuta dal Consiglio Nazionale, viene definita Sede Locale Sperimentale. La sperimentazione termina con l'approvazione della nuova Sede Locale dal Congresso Nazionale secondo le modalità indicate dal Regolamento Interno.

ART. 11 - Rapporto associativo della Sede Locale con il SISM Nazionale

c.1 Ogni Sede Locale adotta uno Statuto di Sede Locale che sia conforme alle finalità e ai principi espressi dal presente Statuto e rispetti le Linee Guida sugli Statuti di Sede Locale approvate dal Consiglio Esecutivo Nazionale.

c.2 Le Sedi Locali possono aderire al SISM come organizzazioni secondo quanto disposto dall'art.5 del presente Statuto, e secondo le modalità definite dal Regolamento Interno dell'Associazione.

c.3 Al fine di rinnovare l'adesione al SISM Nazionale, ciascuna Sede Locale invia, entro il 31 Gennaio di ogni anno, apposita Istanza di Rinnovo alla qualifica di Sede Locale al Consiglio Nazionale, che ne valuta la possibilità di accoglimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno.

ART. 12 - Perdita della qualifica di Sede Locale

c.1 La qualifica di Sede Locale si perde nei seguenti casi:

- a. qualora non siano eletti Incaricato Locale, Amministratore Locale e Segretario Locale secondo le modalità previste nel Regolamento Interno;
- b. per inadempienza alle modalità di adesione della Sede Locale al SISM Nazionale, come stabilito dal presente Statuto.

c.2 Il disconoscimento della Sede Locale è deliberato con le modalità stabilite dal Regolamento Interno; la delibera è comunicata a mezzo di posta ordinaria o elettronica alla Sede Locale da parte del Presidente Nazionale.

c.3 La Sede Locale che perde tale qualifica ai sensi del comma 1 del presente articolo è obbligata a modificare tempestivamente il proprio nome.

ART. 13 - Organi dell'associazione

c.1 Sono Organi del SISM Nazionale:

- a. il Congresso Nazionale;
- b. il Consiglio Nazionale (di seguito nel testo CN);
- c. il Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale (di seguito nel testo CE);
- d. il Presidente Nazionale;
- e. il Supervising Council (di seguito nel testo SupCo).

c.2 Sono Organi delle Sedi Locali, riconosciuti dal SISM Nazionale:

- a. l'Assemblea dei Soci della Sede Locale;

- b. la Commissione Locale;
- c. il Consiglio Esecutivo Locale;
- d. l'Incaricato Locale.

ART. 14 - Congresso Nazionale

c.1 Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano del SISM. Le decisioni prese durante una seduta congressuale validamente costituita sono inappellabili presso gli altri organi dell'Associazione.

c.2 Il Congresso Nazionale è composto:

- a. dai delegati delle Sedi Locali;
- b. dagli extra-delegati delle Sedi Locali;
- c. dai componenti del Team of Officials;
- d. dal Supervising Council.

c.3 Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte per Anno Associativo: per la Seduta Autunnale nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 30 novembre, e per la Seduta Primaveraile nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per gli altri compiti previsti dal Regolamento Interno.

c.4 Il Congresso Nazionale si riunisce, inoltre, nei casi di impossibilità di funzionamento degli altri Organi del SISM Nazionale, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio Nazionale o fosse richiesto congiuntamente da almeno un quarto delle Sedi Locali aventi diritto di voto in sede di Congresso Nazionale.

c.5 Il Congresso Nazionale è validamente costituito, in prima convocazione, qualora siano presenti i due terzi delle Sedi Locali.

c.6 Il Congresso Nazionale è validamente costituito, in seconda convocazione, qualora sia presente la maggioranza semplice delle Sedi Locali.

c.7 Al fine di garantire la democraticità dell'Associazione, i Soci esprimono il proprio voto tramite un sistema di rappresentanza, tale per cui ogni Sede Locale avente diritto esprime un solo voto in sede di Congresso Nazionale.

c.8 Il voto viene espresso dal Socio, figurante tra i delegati del Congresso, che ha ricevuto l'incarico da parte della propria Sede Locale a rappresentarla in detta sede.

c.9 Il diritto di voto della Sede Locale in sede di Congresso è stabilito secondo le modalità del Regolamento Interno.

c.10 Le delibere del Congresso Nazionale vengono adottate a maggioranza semplice delle Sedi Locali presenti, salvo diverse disposizioni dello Statuto Nazionale e/o del Regolamento Interno.

c.11 Spetta al Congresso Nazionale:

- a. l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo, a seguito di relativo report redatto dal SupCo;
- b. l'approvazione degli indirizzi di politica associativa;
- c. l'elezione e la revoca delle Cariche Nazionali;
- d. l'elezione e la revoca dei componenti del SupCo;

- e. la nomina e la revoca dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, qualora siano superati i limiti di legge;
- f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g. l'adozione di nuove versioni dello Statuto Nazionale;
- h. l'approvazione delle modifiche al Regolamento Interno dell'Associazione;
- i. la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- j. la nomina dei commissari liquidatori;
- k. la devoluzione del patrimonio;
- l. la determinazione della Quota Associativa;
- m. l'approvazione dei report delle Cariche Nazionali;
- n. l'elezione del Tavolo di Presidenza del Congresso;
- o. l'elezione del Comitato di Controllo del Congresso (di seguito nel testo CCC);
- p. il riconoscimento della Sede Sperimentale a Sede Locale;
- q. la funzione di giudice di primo e secondo grado in materia di controversie, così come definito dal Regolamento Interno;
- r. attendere alla straordinaria amministrazione;
- s. il conferimento di onorificenze a persone fisiche che, pur non assumendo la qualifica di Socio, vengono ritenute particolarmente meritevoli nei confronti del SISM Nazionale o di una Sede Locale.

c.12 Per deliberare la decadenza dell'intero Consiglio Nazionale occorre il voto favorevole di almeno i due terzi delle Sedi Locali aventi diritto di voto in sede di Congresso Nazionale.

c.13 Per deliberare lo scioglimento del SISM Nazionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Sedi Locali aventi diritto di voto in sede di Congresso Nazionale.

c.14 Il Congresso Nazionale Straordinario delibera in merito a modifiche statutarie e in merito allo scioglimento, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione. Le delibere devono essere adottate, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

In seconda convocazione, che deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, le delibere sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto presenti.

c.15 Tutte le delibere del Congresso Nazionale entrano in vigore al momento della chiusura dello stesso, salvo diversamente specificato.

c.16 È prevista la possibilità di intervento di un Socio non facente parte della delegazione della propria Sede Locale al Congresso Nazionale mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste dal Regolamento Interno, purché sia possibile verificarne l'identità.

c.17. È ammesso svolgere il Congresso Nazionale, sia esso ordinario o straordinario, in modalità online tramite idonea piattaforma di telecomunicazione che permetta la partecipazione di tutte le componenti dello stesso, nonché la verifica della loro identità.

ART. 15 - Cariche Nazionali

c.1 Le cariche nazionali, chiamate nel loro insieme Team of Officials, sono:

- a. Presidente Nazionale, Segretario Generale, Amministratore Nazionale, Vicepresidente per gli affari Esterni (di seguito nel testo VPE) e Vicepresidente per gli affari Interni (di seguito nel testo VPI) che vanno a comporre il Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale;
- b. i National Officer delle aree tematiche;
- c. i National Coordinator;
- d. i Coordinatori delle Support Division;
- e. i Liaison Officer.

c.2 Possono presentare la loro candidatura ed essere elette a tutte le cariche nazionali le persone che alla data dell'elezione risultino regolarmente iscritte ad un corso di Laurea in Medicina e Chirurgia oppure che abbiano conseguito la Laurea a tale corso, ma che non sono ancora medici in formazione specialistica/professionale, secondo le modalità descritte nel Regolamento Interno.

c.3 Tutte le Cariche Nazionali sono gratuite e non retribuite.

c.4 Le Cariche Nazionali non possono detenere la medesima carica per più di tre mandati consecutivi, eccetto che nei casi in cui non si trovino altri candidati.

ART. 16 - Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale

c.1 Il Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale è l'organo di amministrazione e, come tale, detiene la responsabilità amministrativa dell'Associazione. Esso è composto da cinque cariche ad elezione diretta del Congresso Nazionale e con mandato annuale:

- a. il Presidente Nazionale, che presiede il Consiglio Esecutivo;
- b. l'Amministratore Nazionale, che sovrintende il patrimonio;
- c. il Segretario Generale, che esegue le decisioni degli organi collegiali;
- d. il Vice Presidente per gli affari Esterni (di seguito solo "VPE");
- e. il Vice Presidente per gli affari Interni (di seguito solo "VPI").

c.2 Al Consiglio Esecutivo spettano poteri di gestione dei rapporti con le Sedi Locali ivi incluse quelle Sperimentali, e con altre associazioni ed enti.

c.3 Il Consiglio Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

c.4 Il Consiglio Esecutivo decade pedissequamente a tutte le ipotesi di decadenza del Consiglio Nazionale di cui al successivo art. 17 comma 10 del presente Statuto. In detta ipotesi, si procederà alla sua ricostituzione contestualmente all'atto di insediamento del nuovo Consiglio Nazionale.

ART. 17 - Consiglio Nazionale

c.1 Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dai membri del Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale, dai National Officer rappresentanti delle Aree Tematiche e dai National Coordinator.

c.2 I National Officer sono gli incaricati della gestione organizzativa e contenutistica delle rispettive aree tematiche del SISM. In particolare:

- a. l'area SCOPE è gestita dai National Exchange Officers, vale a dire il National Exchange Officer for Incomings (di seguito NEO In) e il National Exchange Officer for Outgoings (di seguito NEO Out);

- b. l'area SCORE è gestita dai National Officer on Research Exchange, vale a dire il National Officer on Research Exchange for Incomings (di seguito NORE In) e il National Officer on Research Exchange for Outgoings (di seguito NORE Out);
- c. l'area SCOME è gestita dal National Officer on Medical Education (di seguito NOME);
- d. l'area SCOPH è gestita dal National Public Health Officer (di seguito NPO);
- e. l'area SCORA è gestita dal National Officer on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS (di seguito NORA);
- f. l'area SCORP è gestita dal National Officer on Human Rights and Peace (di seguito NORP).

c.3 I National Coordinator sono:

- a. il National Coordinator for Activities (di seguito solo NCA);
- b. il National Coordinator for Capacity Building (di seguito solo NCCB);
- c. il National Coordinator for Public Relations and Communication (di seguito solo NCPRC);
- d. il National Coordinator for Trainings (di seguito solo NCT).

c.4 Tutte le cariche nazionali vengono elette durante la seduta autunnale del Congresso Nazionale e ogni singola carica viene poi rinnovata durante la seduta autunnale dell'Anno Associativo successivo.

c.5 Nel caso in cui una carica nazionale non venga eletta durante la seduta autunnale del Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale eletto deciderà come vicariarne i compiti e le funzioni, secondo le modalità descritte nel Regolamento Interno, fino alla successiva Seduta del Congresso Nazionale durante cui saranno indette nuove elezioni.

c.6 Il Consiglio Nazionale è il consiglio direttivo dell'Associazione cui spettano il potere di indirizzo politico e tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dal Congresso Nazionale.

Fanno eccezione i poteri che la legge o il presente Statuto demandano specificatamente al Consiglio Esecutivo, al Congresso Nazionale e alle singole cariche che compongono il Consiglio Nazionale.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Nazionale:

- a. la promozione di iniziative atte a realizzare gli scopi sociali dell'Associazione;
- b. la predisposizione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa indicati e approvati dal Congresso Nazionale e l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso;
- c. la partecipazione di diritto, senza diritto di voto, alle sedute del Congresso Nazionale;
- d. l'investimento, l'utilizzo e l'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei suoi scopi sociali;
- e. l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni al SISM Nazionale;
- f. la costituzione di organismi associativi, stabilendone, con apposita delibera, le relative competenze;
- g. la presentazione da parte di ogni suo singolo componente di un report dettagliato delle attività svolte durante il proprio mandato come previsto dal Regolamento Interno;
- h. la funzione di giudice di primo grado per le controversie definite dal Regolamento Interno;
- i. la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- j. lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata al Consiglio Esecutivo;
- k. la promozione del dialogo e del confronto continuativo con le Sedi Locali su tematiche di interesse e l'individuazione, la definizione e la diffusione delle posizioni associative in merito ad esse mediante le modalità e gli strumenti ritenuti più idonei.

c.7 Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte l'anno. Tali riunioni possono essere svolte anche in modalità online, tramite idonea piattaforma di telecomunicazione che permetta la partecipazione di tutti i membri del Consiglio Nazionale stesso, nonché il loro riconoscimento.

c.8 Il Consiglio Nazionale ha carattere democratico, ogni membro del Consiglio Esecutivo, ogni National Officer e ogni National Coordinator avrà diritto ad un voto.

c.9 La mancata partecipazione di uno dei membri alle sedute del Consiglio Nazionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dalla propria carica, con delibera adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.10 I componenti del Consiglio Nazionale che si candidino o siano eletti a posizioni di rappresentanza studentesca decadono con effetto immediato dalla carica.

c.11 L'intero Consiglio Nazionale decade:

- a. per delibera del Congresso Nazionale;
- b. per decadenza dalla carica della metà più uno dei membri dello stesso.

c.12 In caso di decadenza dell'intero Consiglio Nazionale:

- a. il Consiglio Nazionale decaduto rimane in carica esclusivamente per svolgere l'ordinaria amministrazione;
- b. si procede alla convocazione di una Seduta del Congresso Nazionale con le modalità descritte nel Regolamento Interno.

ART. 18 - Rappresentanza legale dell'associazione

c.1 Il Presidente Nazionale presiede il Segretariato Italiano Studenti in Medicina - APS; ad esso spetta inoltre la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

c.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente Nazionale è sostituito dall'Amministratore Nazionale. Ogni decisione precedentemente appannaggio del Presidente Nazionale viene presa da Amministratore Nazionale, Segretario Generale, VPE e VPI a maggioranza assoluta.

c.3 Nell'assenza o nell'impedimento temporanei del Presidente Nazionale, la firma e/o la presenza dell'Amministratore Nazionale fa fede di fronte ai terzi.

ART. 19 - Supervising Council

c.1 Il Supervising Council (di seguito SupCo) è un organo autonomo, terzo ed imparziale del SISM con funzione di supporto, investigazione e supervisione amministrativa.

c.2 Il SupCo si attiene per la propria costituzione e per il proprio operato a quanto espresso dal Regolamento Interno e dalle sue appendici.

c.3 Il SupCo è un componente del Congresso Nazionale e, se ritenuto opportuno, i suoi membri possono essere invitati alle sedute del Consiglio Nazionale.

c.4 Il Supervising Council è costituito da un minimo di cinque componenti e un massimo di sette, eletti durante la Seduta Autunnale del Congresso Nazionale.

c.5 Qualora durante il mandato il Supervising Council si trovasse ad avere un numero di membri inferiore a 5, si procederà all'elezione di nuovi membri nella Seduta Congressuale, Ordinaria o Straordinaria, più vicina.

c.6 Il Supervising Council esamina il bilancio consuntivo o rendiconto amministrativo del SISM Nazionale, riguardante l'anno precedente, dell'organizzazione delle Sedute del Congresso Nazionale e, su richiesta del Consiglio Nazionale, di eventuali altre attività.

c.7 Il Supervising Council può intervenire per la risoluzione delle controversie tra Soci, Sedi Locali ed il Consiglio Nazionale avvalendosi degli strumenti di consulenza ed investigazione così come disciplinati dal Regolamento Interno e dalle sue appendici.

c.8 Al Supervising Council possono essere attribuiti altri compiti purché specificati nel Regolamento Interno e non in contrasto con i principi enunciati al presente Statuto.

ART. 20 - Patrimonio

c.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

c.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

c.3 Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

c.4 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

c.5 Il Consiglio Nazionale provvede all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.6 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni del Congresso Nazionale, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 21 - Esercizio sociale

c.1 L'esercizio sociale ha durata dal primo di Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

c.2 Entro il 31 maggio di ogni anno, Il Congresso Nazionale approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente, unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna.

c.3 L'Amministratore Nazionale deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

c.4 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del SISM ed il risultato economico dell'esercizio.

c.5 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

c.5 In caso di superamento per due esercizi consecutivi dei limiti di legge, il Consiglio Nazionale nomina un organo di controllo, anche monocratico, per la revisione legale dei conti, così come previsto dalla normativa vigente.

ART. 22 - Provvedimenti disciplinari

c.1 I Soci e le Sedi Locali possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari in caso di danneggiamento dell'Immagine Associativa, dei suoi Soci o per gravi inadempienze ad uno o più dei seguenti documenti:

- a. allo statuto del SISM Nazionale;
- b. allo statuto della Sede Locale di appartenenza;
- c. al presente Regolamento Interno;
- d. a qualsiasi documento Ufficiale approvato in Sede Congressuale.

c.2 I criteri presi in esame per valutare la gravità dell'atto e l'entità del relativo provvedimento da adottare sono:

- a. intenzionalità del comportamento;
- b. grado di negligenza;
- c. rilevanza degli obblighi violati;
- d. responsabilità connesse alla posizione occupata dalla persona;
- e. grado di danno/pericolo causato all'Associazione o a terzi;
- f. circostanze aggravanti/attenuanti;
- g. concorso tra più soggetti.

c.3 I possibili provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci sono:

- a. l'espulsione;
- b. la revoca dalla carica locale;
- c. la revoca dalla carica nazionale.

c.4 L'espulsione del Socio o la revoca di una carica locale possono essere comminate esclusivamente dall'Assemblea Locale dei Soci della Sede Locale interessata.

c.5 La revoca di una carica nazionale può essere deliberata esclusivamente durante una seduta del Congresso Nazionale validamente costituita.

c.6 I possibili provvedimenti disciplinari nei confronti delle Sedi Locali sono:

- a. lo stato di osservazione semplice;
- b. lo stato di osservazione amministrativa;

- c. la perdita della qualifica di Sede Locale, in seguito alla quale la stessa è obbligata a modificare tempestivamente la propria denominazione, non essendo autorizzata ad utilizzare quella di cui all'ART. 10 comma 3 dello Statuto Nazionale.

c.7 Il Consiglio Nazionale svolge la funzione di arbitrato amichevole, di mediazione e di parere su atti deliberativi che dovranno obbligatoriamente essere adottati dagli organi democratici eletti in Sede Locale in materia di controversie tra:

- a. soci appartenenti ad una stessa Sede Locale;
- b. soci appartenenti a Sedi Locali differenti;
- c. soci e Sedi Locali;
- d. differenti Sedi Locali.

c.8 Nell'espletamento dei compiti di arbitrato e mediazione, il Consiglio Nazionale può avvalersi del Supervising Council per compiere attività di investigazione acquisendo la documentazione relativa alle stesse.

c.9 Il Congresso Nazionale svolge la funzione di giudice di secondo grado in materia di controversie tra:

- a. SISM Nazionale e Soci;
- b. SISM Nazionale e Sedi Locali.

ART. 23 - Estinzione o scioglimento

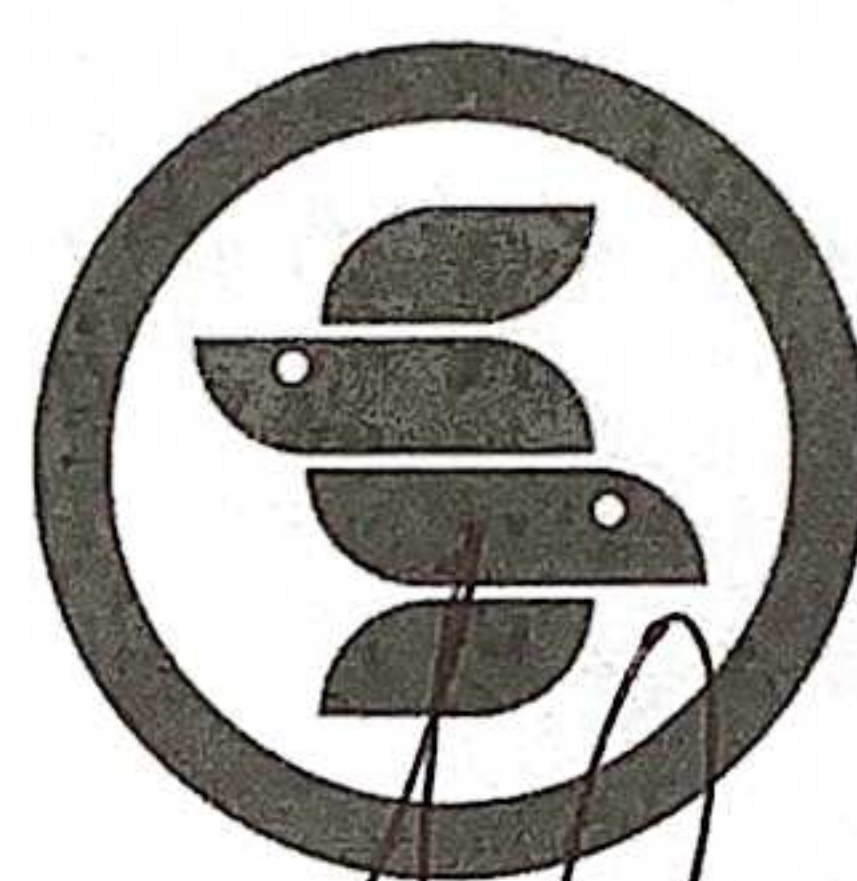
c.1 Lo scioglimento del SISM Nazionale avviene con delibera del Congresso Nazionale solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti delle Sedi Locali aventi diritto, ai sensi dell'ART. 15 del presente Statuto.

c.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore aventi fini di utilità sociali individuato in sede di Congresso Nazionale, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 24 - Rinvio

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Regolamento Interno, e le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il presente Statuto Nazionale del Segretariato Italiano Studenti in Medicina - APS è stato adottato dal Congresso Nazionale - IX Seduta Straordinaria tenutasi in data 12 maggio 2024 presso Montesilvano (PE).



SISM

Segretariato Italiano
Studenti in Medicina

Presidente Nazionale

Alma Jovan

AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di BOLOGNA

il 11/6/24

Registrato al n. 1687

è allegato dell'atto

Sece 3

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

IL FUNZIONARIO*

Patrizia Bortone



SISM
Segretariato Italiano
Studenti in Medicina